



Comune di Casali del Manco
Provincia di Cosenza
 Via A. Proviero, 9 - Loc. Casole Bruzio 87050 Casali del Manco
 Tel 0984 432000 Fax 0984 432033 - comune.casalidelmanco@asmcpecc.it

ORDINANZA SINDACALE del 28 ottobre 2023

Oggetto: Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di cinghiali selvatici nel Comune di Casali del Manco.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sono stati segnalati cinghiali selvatici allo stato brado nel centro abitato del Comune di Casali del Manco, con specifico riferimento alla località Pedace;
- i cinghiali possono essere portatori di malattie, ponendo problemi non solo di pubblica incolumità ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo per persone e cose, nonché per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;

RILEVATO che, sulla base di quanto emerso dalle segnalazioni pervenute, occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *"Testo unico sugli enti locali"* il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157 del 1992 e s.m.i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m.i. *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione dei cinghiali nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m.i. *"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"* che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

VISTA la Legge Regionale del 17 maggio 1996 n. 9 *"Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio"* ed in particolare l'art. 1, comma 7, disciplinante il prelievo venatorio sul cinghiale, il quale può essere esercitato nelle seguenti forme:

a) in forma collettiva con la tecnica della braccata e nelle aree non vocate, in presenza di danni da cinghiale, con il metodo di controllo selettivo della girata, con n. 6 cacciatori. L'autorizzazione a tale tipo d'intervento è rilasciata dalla Regione sulla base del Piano di Controllo e Selezione;

b) il prelievo del cinghiale, in periodo di chiusura o in zone con divieto di caccia alla specie, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può svolgersi secondo il Piano di Controllo e Selezione della Specie regolarmente approvato in base alla vigente normativa. In tal caso, la caccia può essere effettuata anche in forma individuale su autorizzazione della Regione;

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza;

RITENUTO disporre misure ulteriormente stringenti per l'esercizio dell'attività venatoria riguardante i cinghiali, talché venga effettuata avendo riguardo e cautela affinché non si determinino riversamenti o flussi di animali in direzione dei centri urbani del territorio comunale di Casali del Manco;

RITENUTO inoltre adottare le seguenti specifiche misure per scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e

periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 221/2017);
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;

VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e in particolare l'art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Ai cacciatori autorizzati all'esercizio di attività venatoria riguardante i cinghiali, in conformità alla Legge Regionale 17 maggio 1996 n. 9, di adottare ogni cautela affinché non si determinino riversamenti o flussi di animali in direzione dei centri urbani del territorio comunale di Casali del Manco;
2. Il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
3. A tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Casali del Manco di mantenere puliti i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

I servizi di Polizia Locale e le guardie eco zoofile attive sul territorio di provvedere all'immediata rimozione degli esemplari di "*Sus scrofa*" rinvenuti a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avendo riguardo dell'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura UTG Cosenza;
- Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;
- Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità Sede territoriale di Cosenza;
- Polizia Municipale di Casali del Manco;
- Organizzazione di volontariato – guardie eco zoofile "Le Aquile";
- Stazione dei Carabinieri di Casali del Manco;

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Casali del Manco, 28.10.2023.

Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Pisani

